PRODOTTI BIOLOGICI LA RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE

10 APRILE 2024

Avv. Lorenza Andreis

Studio Avvocato Andreis e Associati

II Reg. UE 2018/848

salvo disposizioni contrarie, si applica fatte salve altre disposizioni connesse della legislazione dell'Unione, in particolare della legislazione in materia di sicurezza della catena alimentare, salute e benessere degli animali, salute dei vegetali e materiale riproduttivo vegetale.

Si applica fatte salve altre disposizioni europee sull'immissione dei prodotti sul mercato, in particolare il Reg. EU 1308/2013 e Reg. UE 1169/2011



Reg. CE 178/2002 sulla legislazione alimentare

Art. 17 Obblighi

1. Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.



REG. UE 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti

ART. 8

- 1. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione.
 - 2. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.



- 3. Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.
- 4. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.



5. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività.

Obbligo generale per tutti gli OSA della filiera



1. VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE VERTICALI

D. Lgs. 148/2023

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 ottobre 2023, n. 254 In vigore dal 14 novembre 2023



ART. 8

Condizioni di non conformità che possono essere riscontrate dagli Organismi di controllo: mancato rispetto delle norme in materia biologica

NON CONFORMITA' DI SCARSA ENTITA' NON CONFORMITA' DI GRAVE ENTITA' NON CONFORMITA' CRITICA

Individuazione delle misure che gli OdC possono prevedere (dalla imposizione di un piano di azione, alla sospensione/ritiro del certificato)



SISTEMA SANZIONATORIO – TITOLO IV

CAPO I : Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli organismi di controllo

CAPO II : Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori o di altri soggetti:

Art. 23. Uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico;

Art. 24. Non conforme designazione e presentazione dei prodotti biologici

Art. 25. Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie a carico di operatori

Art. 26. Applicazione delle sanzioni

Art. 27. Modalità di pagamento e riassegnazioni



Art. 23. Uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico *Clausola di riserva penale*

Chiunque utilizza, senza essere assoggettato al sistema di controllo, sulla confezione o sull'imballaggio, nei marchi commerciali, nella denominazione o ragione sociale, nell'informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del Regolamento, senza essere assoggettato al sistema di controllo: ⇒ sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5% del fatturato globale realizzato nell'esercizio precedente all'accertamento della violazione; in ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 5.000€, né superiore a 100.000€.

Chiunque si avvale delle esenzioni dalla notifica prevista all'art. 34, par. 2 Regolamento, senza averne diritto:

⇒ sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3% del fatturato globale realizzato nell'esercizio precedente
all'accertamento della violazione; in ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 3.000€, né superiore a 100.000€.

Chiunque fa un utilizzo improprio del marchio biologico italiano di cui all'art. 6 Legge 23/2022, tale da indurre in errore il consumatore sull'origine italiana della materia prima del prodotto: ⇒ sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4% del fatturato globale realizzato nell'esercizio precedente all'accertamento della violazione; in ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 4.000€, né superiore a 100.000€.



Art. 24. Non conforme designazione e presentazione dei prodotti biologici Clausola di riserva penale

L'operatore che utilizza in maniera non conforme al Regolamento i termini sulla produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti in fase di commercializzazione: ⇒ sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000€ a un massimo di 9.000€.

L'operatore che utilizza in maniera non conforme al Regolamento il logo di produzione biologica EU nell'etichettatura, nella pubblicità e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione:

sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000€ a un massimo di 9.000€.

L'operatore che etichetta e pubblicizza come biologici o come prodotti in conversione i prodotti ottenuti nel periodo di conversione: → sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000€ a un massimo di 6.000€.

La sanzione non si applica in caso di materiale riproduttivo vegetale, alimenti di origine vegetale e mangimi di origine vegetale ottenuti durante il periodo di conversione, purché sussistano le condizioni di cui all'art. 10 par. 4, II comma, lettere a) e b) Regolamento.



L'operatore che utilizza i termini riferiti alla produzione biologica per alimenti e mangimi trasformati in maniera difforme da quanto disposto dall'art. 30 par. 5 e 6 Regolamento: ⇒ sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000€ a un massimo di 9.000€.

L'operatore che, in caso di prodotti riportanti termini riferiti alla produzione biologica, inclusi i prodotti etichettati come in conversione, non inserisce in etichetta anche il numero di codice dell'organismo di controllo al quale è assoggettato l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o preparazione:

sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000€ a un massimo di 3.000€.

L'operatore che, in caso di alimenti preimballati, non riporta sull'imballaggio il logo di produzione biologica EU secondo i modelli conformi: ⇒ sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000€ a un massimo di 3.000€.

L'operatore che non indica in etichetta, nello stesso campo visivo del logo di produzione biologica EU, il luogo di coltivazione delle materie prime che compongono il prodotto nelle forme di cui all'art. 32 Regolamento:

sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000€ a un massimo di 6.000€.



Art. 25. Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie a carico di operatori Clausola di riserva penale

L'operatore che non provvede a mettere in atto, nei tempi previsti dalla normativa europea e nazionale, le necessarie procedure per il ritiro della merce a seguito della soppressione dei termini riferiti al metodo di produzione biologico: ⇒ sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5% del fatturato globale realizzato nell'esercizio precedente all'accertamento della violazione; in ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 6.000€, né superiore a 100.000€.

L'operatore non più inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di recesso volontario, che non provvede ad informare la clientela:

sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4% del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione; in ogni caso non può essere inf. a 3.000€ e sup. a 100.000€.

Il gestore del sistema dei controlli interni che omette di conservare i documenti e le registrazioni ex art. 5 Reg. UE 2021/279, od omette e ritarda la comunicazione delle informazioni previste dall'art. 6: ⇒ sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3% del fatturato globale realizzato dall'operatore a favore del quale è disposto il sistema dei controlli nell'esercizio precedente all'accertamento della violazione; in ogni caso la sanzione non può essere inf. a 3.000€ e sup. a 100.000€.

L'operatore che non adotta un idoneo sistema di tracciabilità e di registrazioni per comprovare la conformità al Regolamento: ⇒ sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5% del fatturato globale realizzato nell'esercizio precedente all'accertamento della violazione; in ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 6.000€, né superiore a 100.000€.

L'operatore che utilizza sostanze non ammesse nella produzione biologica: ⇒ sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5% del fatturato globale realizzato nell'esercizio precedente all'accertamento della violazione; in ogni caso la sanzione non può essere inferiore 6.000€, né superiore a 100.000€.

L'operatore che contravviene o non adempie agli obblighi e agli impegni previsti dall'art. 39 Regolamento: ⇒ sanzione amministrativa pecuniaria fino al 2% del fatturato globale realizzato nell'esercizio precedente all'accertamento della violazione; in ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 2.000€, né superiore a 100.000€.

L'operatore che, senza averne diritto, si avvale delle esenzioni previste dall'art. 35, par. 8, del Regolamento: ⇒ sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3% del fatturato globale realizzato nell'esercizio precedente all'accertamento della violazione; in ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 3.000€, né superiore a 100.000€.

L'operatore che non consente o impedisce le verifiche dell'organismo di controllo: ⇒ sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000€.

Le sanzioni sono irrogate dal MASAF

Procedura ex Legge 1981, n. 689

Se ne ricorrano i presupposti, si applica l'art. 1, commi 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. Campolibero)

Se la violazione è commessa da imprese che rispettano i parametri di microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, la sanzione amministrativa è ridotta fino a un terzo.



PROCEDURA PER IRROGAZIONE SANZIONI

Legge 689/1981

Per accertamento violazioni e irrogazione sanzioni amministrative

- scritti difensivi
 - audizione
- ordinanza-ingiunzione
- impugnazione (ricorso al Tribunale o Giudice di Pace)



D.L. 91/2014 e s.m. - «CAMPOLIBERO»

DIFFIDA

- Per le violazioni in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare punite con sanzioni amm. pecuniaria Prima violazione
 - Violazioni sanabili, ossia errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.

Diffida ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo.

Mancata ottemperanza alle prescrizioni entro il termine indicato contestazione.

Non si applica se i prodotti non conformi sono stati già immessi in commercio, anche solo in parte.

PAGAMENTO DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA del 30%, se effettuato entro 5 giorni dalla notifica



2. VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE ORIZZONTALI: ETICHETTATURA - REG. UE 1169/2011

D. LGS. 231/2017

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».



CAMPO DI APPLICAZIONE

Le sanzioni amministrative si applicano alle violazioni delle norme in materia di informazione al consumatore sui prodotti alimentari di cui al Reg. 1169/2011.

Il decreto reca inoltre disposizioni nazionali in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti ai sensi del Regolamento 1169 (capo VI) e della Direttiva 2011/91 (relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare) nonché la relativa disciplina sanzionatoria.

Fatta salva la disciplina sanzionatoria prevista dal Codice del Consumo (D. Lgs 206/2005)

Clausola di riserva di applicazione della legge penale.



Tra le violazioni di disposizioni generali

Art. 3

per la violazione delle pratiche leali di informazione di cui all'art. 7

- Sanzione da 3.000€ a 24.000 €.
- Espressamente escluse le violazioni che vengono sanzionate in modo specifico da altre disposizioni del decreto.



VIOLAZIONI CODICE DEL CONSUMO D.LGS. 206/2005

PARTE II, TITOLO III, ARTT. 18-27 QUATER (definizioni e competenza AGCM)

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE → VIETATE



Una pratica commerciale è scorretta se è:

- contraria alla diligenza professionale

 ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto.

In particolare sono scorrette le pratiche commerciali:

- ingannevoli
- aggressive



In particolare, è considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più elementi (esistenza o natura, caratteristiche principali del prodotto) e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.



SANZIONI CODICE DEL CONSUMO – art. 27

L'AGCM agisce d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse;

Sanzioni applicabili:

- Divieto di diffusione o di continuazione della pratica sleale
 - Sanzioni pecuniarie da 5.000€ a 10.000.000€

(Principio di proporzionalità ex art. 11 L. 689/81).

- Pubblicazione del provvedimento
- Pubblicazione di dichiarazioni rettificative (per es. sul sito dell'operatore)



PROCEDURA AGCM

Moral suasion - Fase pre-istruttoria

È una misura di intervento dell'AGCM verso pratiche commerciali scorrette che non presentano profili di ingannevolezza di particolare gravità.

Invito a rimuovere i profili di scorrettezza entro un certo termine ->

- archiviazione della fase pre-istruttoria
- oppure apertura di un procedimento



IL PROCEDIMENTO

Avvio dell'istruttoria che rappresenta la fase di raccolta e valutazione di tutti gli elementi, anche difensivi, inerenti la pratica commerciale.

Vi è la possibilità, da parte del professionista, di sottoporre alla Autorità gli "impegni", cioè i rimedi per rimuovere i profili di scorrettezza e ingannevolezza della pratica oggetto della procedura.

Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per l'adozione del provvedimento finale.



RESPONSABILITA' PENALE

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - art. 515 c.p.

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punto, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

